

**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1977  
(V. Stampato n. 989)*

**presentato dal Ministro delle Finanze  
(PANDOLFI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro  
(STAMMATI)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
(MORLINO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 gennaio 1977*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquote  
delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle  
concessioni governative

**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1.**

E convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente:*

Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione

secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similare rilasciati dalle scuole ed università medesime.

*Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:*

**Art. 3-bis.**

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dal precedente articolo 3, senza applicazione di penalità, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi indicati dal precedente comma, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

**Art. 3-ter.**

Le frazioni degli importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a lire 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire 50 o superiori a lire 50.

L'importo minimo dell'imposta suddetta è stabilito in lire 100.

*All'articolo 4, al terzo comma, le parole: sono dovute, sono sostituite con le seguenti: sono da corrispondere e sono aggiunte, in fine, le parole: Gli aumenti relativi a tasse da corrispondere entro il 31 dicembre 1976 possono essere versati, senza applicazione di penalità, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*All'articolo 5, nella tabella, seconda colonna, sono soppresse le parole: , il trasferimento in altra zona e l'ampliamento.*

*Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:*

**Art. 5-bis.**

La lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:

« *a)* venditori di generi di monopolio del 4 per cento se tale ammontare non supera i 25 milioni e del 2 per cento sull'ammontare eccedente i 25 milioni ».

**Art. 2.**

Dopo l'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 1-bis. — Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi . . . . .  
15 per cento

Se il trasferimento avviene entro cinque anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso terreno agricolo o diritto immobiliare sul quale si sia pagata la imposta normale e fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento . . . . .  
11,25 per cento

Se il trasferimento è a favore dello Stato, regioni, province e comuni . . . . .  
5.000

*Nota:* Per i trasferimenti derivanti da atti sociali si applica il successivo articolo 4.

Salvo quanto previsto dall'articolo 80, secondo comma, del presente decreto e dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e

13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, l'imposta si applica con l'aliquota stabilita dal precedente articolo 1. L'acquirente deve produrre al notaio rogante la certificazione della sussistenza dei suddetti requisiti in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'Ufficio di registro competente provvede al recupero della differenza di imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni e relative pertinenze diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla metà della maggiore imposta dovuta in dipendenza del mutamento di destinazione ».

All'articolo 4, lettera a), n. 1), della predetta Tariffa, parte prima, allegato A, è aggiunto il seguente numero:

« n. 1-bis. — Con conferimento di terreni agricoli, relative pertinenze e diritti reali immobiliari di godimento dei medesimi . . .  
15 per cento »

All'articolo 8, lettera a), della medesima Tariffa, parte prima, allegato A, è aggiunta la seguente lettera:

« a-bis) aventi per oggetto trasferimenti o costituzioni di diritti reali su terreni agricoli e relative pertinenze . . . . .  
15 per cento ».

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**DECRETO-LEGGE**

*Decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 27 dicembre 1976.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di maggiorare alcune aliquote in materia di imposte di registro, di bollo e di tasse sulle concessioni governative;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Sono elevate al 2 per cento le aliquote stabilite dall'articolo 2, dall'articolo 8 lettera c) e dall'articolo 9 della parte prima della tariffa, allegato A), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive integrazioni e modificazioni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Art. 2.

Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite in lire 50, 150, 300 e 700, per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa, allegato A), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modifiche, sono elevate, rispettivamente, a lire 100, 300, 500 e 1.500. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicate nell'articolo 13 della tariffa suddetta, è stabilito in lire 500.

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similare rilasciati dalle scuole ed università medesime.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonchè i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati, sino a concorrenza della imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

#### Art. 3.

L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'articolo 9 della tariffa, allegato A), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di lire 8 per le cambiali di cui alla lettera *a*) e di lire 5 per quelle indicate nella lettera *b*) dello stesso articolo.

Per i vaglia cambiari contemplati dall'articolo 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo è determinata in lire 7 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

#### Art. 4.

Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 30 per cento,



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

Art. 3-bis.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dal precedente articolo 3, senza applicazione di penalità, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi indicati dal precedente comma, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

Art. 3-ter.

Le frazioni degli importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a lire 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire 50 o superiori a lire 50.

L'importo minimo dell'imposta suddetta è stabilito in lire 100.

Art. 4.

*Identico.*

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

con esclusione delle tasse previste dai numeri 53, 54, 55, 56, 115 e 125 della tariffa medesima, nonché della imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

Le frazioni dei nuovi importi di tassa inferiori a lire 500 o superiori a lire 500 ed inferiori a lire 1.000 sono rispettivamente arrotondate alle lire 500 e 1.000 superiori.

Gli aumenti stabiliti dal presente articolo si applicano alle tasse sulle concessioni governative che sono dovute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge.

## Art. 5.

Dal 1° gennaio 1977 il numero 84 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, è sostituito dal seguente:

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
84	Autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi di vendita al minuto, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 . . .	—		La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce
	Tassa di rilascio . . . . .	50.000	Ordinario	
	Tassa annuale . . . . .	25.000	Ordinario	

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

*Identico.*

Gli aumenti stabiliti dal presente articolo si applicano alle tasse sulle concessioni governative che sono da corrispondere successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge. Gli aumenti relativi a tasse da corrispondere entro il 31 dicembre 1976 possono essere versati, senza applicazione di penalità, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## Art. 5.

*Identico:*

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
84	Autorizzazioni per l'apertura degli esercizi di vendita al minuto, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 . . .	—		La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce
	Tassa di rilascio . . . . .	50.000	Ordinario	
	Tassa annuale . . . . .	25.000	Ordinario	

## Art. 5-bis.

La lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:

- « *a)* venditori di generi di monopolio  
del 4 per cento se tale ammontare non supera i 25 milioni e  
del 2 per cento sull'ammontare eccedente i 25 milioni ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI —  
MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

*Identico.*